



ATTO COSTITUTIVO e STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

"FONTAMARA"

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di Agosto i Signori:

- **Di Legge Mario** nato a Pescina (AQ) il 03.03.1989 e residente a Pescina (AQ) in via Pignanici n.63
C.F. DLGMRA89C03G492S;
- **Macera Alessandro** nato a Cesena (FC) il 23.02.1989 e residente a Pescina (AQ) in via Gaetano
Donizzetti n.5 C.F. MCRLSN89B23C573A;
- **Macerola Salvatore** nato a Avezzano (AQ) il 02.08.1998 e residente a San Benedetto Dei Marsi (AQ)
in via Siena n.3A C.F. MCRSVT98M02A515Y;
- **Palermo Antonio** nato a Avezzano (AQ) il 21.06.1995 e residente a Collarmente (AQ) in via Nazionale
64 C.F. PLRNTN95H21A515E;
- **Maggi Carmine** nato a Avezzano (AQ) il 28.09.1998 e residente a Pescina (AQ) in via A.De Gasperi
n.5 C.F. MGGCMN98P28A515W;
- **Macerola Luigi** nato a Avezzano (AQ) il 09.05.2000 e residente a San Benedetto Dei Marsi (AQ) in
via Siena n.3A C.F. MCRLGU00E09A515C;
- **Mancini Giovanni** nato a Avezzano (AQ) il 30.11.1998 e residente a Aielli (AQ) in via Aldo Moro n.39
C.F. MNCGNN98S30A515R;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita un'associazione culturale musicale senza scopo di lucro denominata "**Associazione Culturale Musicale Fontamara**".

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Via A. De Gasperi n.5 in Pescina (AQ) 67057. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3) L'organizzazione, la durata, gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione sono regolati

dallo Statuto che, approvato dai componenti e firmato da questi, si allega a questo atto sotto la lettera "A".

Articolo 4) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme

che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato

al presente atto.

Articolo 5) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di

partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di

ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto

economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

Articolo 7) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i

Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente

Di Legge Mario, Vice Presidente **Macera Alessandro**, Segretario **Mancini Giovanni**, tesoriere

Macerola Salvatore i quali accettano le rispettive cariche.

Allegato A)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

"FONTAMARA"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione Culturale Musicale "**FONTAMARA**" con sede in Via A. De Gasperi n.5 in Pescina (AQ) 67057; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori della musica; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3) Per tale scopo, l'Associazione:

- forma, tra i soci, un complesso musicale;
- esegue concerti in Italia ed all'estero;
- organizza manifestazioni di ogni genere, anche con la partecipazione di non soci, in Italia ed all'estero;
- promuove ed organizza seminari, corsi, conferenze, stages, premi, concorsi, borse di studio ed ogni altra iniziativa consimile in Italia ed all'estero;
- aderisce ad organismi interassociativi a carattere artistico, professionale, sindacale, organizzativo, nel campo della cultura e dello spettacolo, italiani e stranieri;
- partecipa ad iniziative musicali e culturali, a carattere tecnico, artistico, professionale, organizzativo, da altri promosse ed organizzate, in Italia e all'estero.
- svolge, in proprio o in collaborazione, e partecipa ad ogni e qualsiasi altra attività che in modo diretto o indiretto concorra o possa concorrere all'attuazione dei fini sociali.

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi maggiorenni, e minorenni autorizzati dagli esercenti la patria potestà; tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6) I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7) I Soci sono tenuti:

- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 8) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua

condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 9) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Articolo 10) Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 11) Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Articolo 12) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli strumenti, impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 13) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Articolo 14) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 15) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 17) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo nomina:

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti, con potestà di delega; coordina le norme per il regolare funzionamento delle attività; adotta tutti i provvedimenti con carattere di urgenza, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nel più breve tempo possibile;
- il Vicepresidente, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- Il Segretario, redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, coadiuva le funzioni del tesoriere.
- il tesoriere, cura l'andamento amministrativo ed economico dell'associazione.
- i Consiglieri, coadiuvano in tutte le funzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo fissa, inoltre, le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Al Consiglio Direttivo è dato il potere di coordinare e curare le attività musicali dell'Associazione. E'

riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo

le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i

suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi

l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il

voto del Presidente.

Articolo 19) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Articolo 20) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;

- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;

- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;

- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;

- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;

- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Articolo 21) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Al Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al

Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei

terzi. Il Presidente unitamente ed esclusivamente al Consiglio Direttivo può aprire e gestire Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.